

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2016.

**RETTE DI FREQUENZA STRUTTURE RESIDENZIALI
PER ANZIANI E DISABILI**

(Residenze Sanitarie Disabili R.S.D. – Residenze Sanitarie Anziani R.S.A. – Comunità Socio Sanitarie C.S.S.)

L'utente o la persona preposta alla sua rappresentanza legale, può richiedere all'Amministrazione domanda di agevolazione economica per l'accesso a una Unità di offerta socio sanitaria a carattere residenziale. L'Amministrazione interviene economicamente solo laddove:

- il ricovero nella struttura sia inevitabile per ragioni sanitarie certificate e/o famigliari, valutate dall'assistente sociale anche attraverso la consultazione di servizi specialistici.
- l'utente non possa far fronte alla retta attraverso tutti i suoi redditi, a qualsiasi titolo percepiti e attraverso il suo reddito patrimoniale mobiliare (ad eccezione di somme pari o inferiori ad € 6.000,00).

Integrazione rette per inserimenti in strutture residenziali

Contribuzione del Comune al pagamento della retta:

- per ISEE iniziale € 0,00 annui = 80% di contribuzione comunale
- superiore a ISEE finale € 16.000,00 annui = 0% di contribuzione comunale

pertanto la formula da utilizzare per i valori intermedi di ISEE è:

$$\text{Percentuale da applicare} = 80\% - \frac{(\text{ISEE Utente} - \text{ISEE iniziale}) \times 80}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

La quota a carico del Comune va aumentata della somma mensile di € 70,00, che è l'importo mantenuto nelle disponibilità del ricoverato per spese minute.

Clausola di salvaguardia: per ISEE inferiori o pari ad € 16.000,00 la contribuzione del Comune deve tenere conto che il cittadino non può comunque pagare più dell'importo annuale corrispondente al proprio reddito netto percepito a qualsiasi titolo ed all'eventuale patrimonio mobiliare come sopra considerato, detratta la somma a disposizione per le spese minute.

Sono esclusi dalla contribuzione comunale i titolari di diritti reali su immobili, fino alla concorrenza del valore dell'immobile certificato da perizia di stima di un professionista incaricato dall'utente. Dietro impegno formale a procedere alla alienazione di detti immobili da effettuarsi all'atto richiesta di integrazione al comune, l'integrazione verrà riconosciuta fino al momento della vendita e restituita dall'utente al termine della transazione. Se entro 12 mesi dalla richiesta, l'alienazione non è avvenuta, il comune sospende l'integrazione salvo avvalersi del diritto di recuperare, in qualsiasi momento avvenga l'alienazione, le somme anticipate nei suddetti 12 mesi. Non si procede nel senso anzidetto in relazione alla casa di abitazione, allorché la stessa sia occupata dal solo coniuge e/o altri parenti che, alla data del ricovero, fossero conviventi o a parenti di 1° grado che vi trasferiscano la residenza entro 6 mesi dal ricovero dell'utente e non risultino titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali su altri immobili, alla data del ricovero dell'utente.